



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA  
(Prov. Agrigento)



Cattolica Eraclea

6-8-2019

Prot. n°

7777

ORDINANZA N°

24

**Oggetto: divieto di vendita e somministrazione sostanze alcoliche superiori a 21° di vol. - di vendita bevande in recipienti di vetro e divieto di detenzione e introduzione di spray al peperoncino – Estate cattolicese 2019.**

IL SINDACO

- visto:** Il programma dell'estate cattolicese che si effettuerà in questo centro durante l'estate 2019 le cui manifestazioni si svolgeranno nella piazza Roma e nella piazza Umberto;
- sentito:** Il Comando Polizia Municipale che ritiene utile ed indispensabile interdire la vendita e la somministrazione di bevande con un contenuto di alcool superiore a 21 di vol. e di interdire altresì la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in recipienti di vetro, durante le manifestazioni in piazza, per motivi di ordine pubblico;
- vista:** la circolare della Questura di Agrigento che nelle manifestazioni pubbliche bisogna vietare la detenzione l'ingresso e l'uso di sprai al peperoncino;
- visto:** l'art. 54 comma 2° del D.lgs. 18.08.2000 n.267, Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali;
- visto:** l'art. 7 bis del d.lgs 267/2000;
- visto:** l'art.6 della legge n° 125 del 24 luglio 2008;
- visto:** l'art.5 della legge 287/91;

ORDINA

- A tutti gli esercizi commerciali e pubblici del territorio comunale il divieto di vendita e di somministrazione di bevande superalcoliche con una gradazione superiore a 21° vol.;
- il divieto di vendita di qualsiasi tipo di bevanda in recipienti di vetro, gli esercizi pubblici dovranno somministrare le bevande in bicchieri monouso e non potranno venderle per asporto nei suddetti recipienti di vetro.
- Il divieto di cui ai punti 1 e 2 per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione è limitato alla sola attività complementare di bar, negli orari suindicati; le bevande alcoliche possono essere somministrate, da coloro che effettuano la ristorazione, esclusivamente con i pasti e servite ai tavoli e non al banco;
- La detenzione e l'introduzione nell'area della manifestazione di bombolette spray al peperoncino.
- Tali limitazioni sono in vigore dalle ore 15,00 e fino alla fine di ogni manifestazione di cui al programma.

ai contravventori della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di €.200,00.

Tutte le forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza

Avverso il presente provvedimento, chi ne abbia interesse, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Sicilia ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Sindaco  
Arch. Santo Borsellino

STE M...